


Ausser Rechtskraft



Sitzung vom
25 febbraio 1997

Mitgeteilt den
7. MRZ. 1997

Protokoll Nr.
387



A.

Gli aventi diritto di voto del Comune di **Poschiavo** hanno deciso in occasione della votazione del 14 aprile 1996 la prima fase della revisione totale della pianificazione locale, comprendente le zone di pericolo e le zone forestali nel fondovalle, le zone campeggio Cavresc e Viale, una zona per edifici e impianti pubblici a Viale nonché le relative prescrizioni edili. E' stato allestito un rapporto di pianificazione e di partecipazione ai sensi dell'art. 26 dell'ordinanza federale sulla pianificazione del territorio (OPT).

La decisione dell'Assemblea comunale è stata resa nota pubblicamente il 25 aprile 1996, conformemente all'art. 37a della legge cantonale sulla pianificazione territoriale (LPTC). Non sono pervenuti gravami.

Con scritto del 22 maggio 1996 il Municipio di Poschiavo chiede l'approvazione nel quadro dell'art. 37 LPTC dei seguenti atti pianificatori:

- piano zone di pericolo 1:2'000 Permunt - Privilasco
- piano zone di pericolo 1:2'000 Borgo - Annunziata
- piano zone di pericolo 1:2'000 Pagnoncini - Le Prese / Miralago
- piano zone di pericolo 1:10'000 Poschiavo e frazioni
- piano zone forestali 1:2'000 Permunt - Privilasco
- piano zone forestali 1:2'000 Borgo - Annunziata
- piano zone forestali 1:2'000 Pagnoncini - Le Prese / Miralago
- piano delle zone 1:2'000, settore Cavresc (zona campeggio)
- piano delle zone 1:2'000, settore Vial (zona campeggio e zona per edifici e impianti pubblici)
- nuova formulazione dell'art. 66 (zona per edifici e impianti pubblici), art. 68 (zona forestale) e art. 73 (zona di pericolo) della legge edilizia (LE) decisa in data 19 giugno 1983 e approvata il 19 marzo 1984 con decreto del Governo no. 672;

stralcio dell'art. 48 (campeggi) ed emanazione di un nuovo art. 70a (zona campeggio).

B.

Legge edilizia

Le modifiche ed i completamenti della legge edilizia cresciuta in giudicato decisi in data 14 aprile 1996 non danno adito ad osservazione alcuna e possono essere approvati.

C.

Piano delle zone 1:2'000 settore Cavresc (campeggio)

Piano delle zone 1:2'000 settore Vial (campeggio; zona EP)

1. Zone campeggio

a) Sistemazione del piano direttore

L'Associazione pianificazione regionale Regione Valle di Poschiavo (RVP) stà attualmente elaborando l'oggetto del Piano direttore no. 13.303 "Concetto Camping". L'oggetto è stato esaminato preliminarmente dall'Ufficio di pianificazione in data 12 luglio 1994 ed esposto pubblicamente dalla RVP il 30 aprile 1996. La decisione a livello di regione è tutt'ora pendente.

Le zone campeggio oggetto della presente discussione corrispondono all'oggetto del Piano direttore no. 13.303. Lo stato di coordinamento a livello di sistemazione del Piano direttore regionale per quanto concerne i campeggi sul territorio del Comune di Poschiavo è sufficientemente avanzato per entrare nel merito delle presenti proposte del piano di utilizzazione.

b) Zona campeggio Vial

La zona campeggio definita nel piano delle zone 1:2'000 settore Vial non dà adito ad osservazione alcuna. Essa può pertanto essere approvata.

c) Zona campeggio Cavresc

Per contro risulta problematica la zona campeggio Cavresc definita nel piano delle zone 1:2'000 settore Cavresc. Essa è completamente situata in un territorio che nel nuovo piano delle zone di pericolo 1:2'000 Pagnoncini-Le Prese/Miralago del 14 aprile 1996 è stato assegnato ad una zona di pericolo 2. Il motivo dell'assegnazione di questo territorio alla zona di pericolo 2 è la vicinanza di quest'area al fiume Poschiavino per cui in caso di forti piogge vi è rischio di inondazioni.

I territori facenti parti di una zona di pericolo a causa dei rischi comprovati o temuti di eventi naturali, in linea di principio non sono adatti all'insediamento e allo svago. Ciò nonostante la delimitazione di relative zone edificabili o zone speciali non è esclusa dal profilo legale almeno per quanto concerne la zona di pericolo 2. Nelle zone di pericolo 2 si parte infatti dal presupposto che il rischio può essere limitato mediante provvedimenti edilizi protettivi sugli edifici (tipo di costruzione rafforzata). Sono tuttavia problematiche quelle zone, quali ad esempio le zone campeggio, destinate principalmente allo stazionamento di roulotte e all'impianto di tende. Roulotte e tende infatti non possono (contrariamente ad un edificio) venire protette rafforzandone il tipo di costruzione. Gli utenti dei campeggi sono quindi esposti senza protezione alcuna ai pericoli naturali che possono sopraggiungere improvvisamente quali frane, inondazioni ecc., come ha recentemente dimostrato una catastrofe nei pressi di un campeggio in Spagna. Per considerazioni di fondo basate sulle riflessioni che precedono il Governo **non** è disposto ad approvare zone campeggio situate in zone di pericolo (1 o 2)!

Per quanto attiene alla zona campeggio Cavresc oggetto della presente discussione si potrebbe partire dal presupposto che con le misure protettive progettate per l'intera zona campeggio dallo Studio Tecnico "Ambiente Casa" e presentate nel piano 1:2'000 "Sistemazione esterna" del 12 giugno 1996 risp. 31 ottobre 1996 potrebbe almeno entrare in linea di conto un esonero da parte della competente Commissione delle zone di pericolo III di questo territorio dalla zona di pericolo 2. Questa speranza però nel frattempo è andata in fumo. Con protocollo no. 211 del 20 gennaio 1997 la Commissione delle zone di pericolo III, basandosi su una presa di posizione del 14 gennaio 1997 dell'Ufficio tecnico, giungeva infatti alla conclusione che per togliere quest'area dalla zona di pericolo era necessaria un'analisi dettagliata dei provvedimenti protettivi esistenti e delle misure protettive previste. In particolare si dovrebbe in primo luogo analizzare approfonditamente la stabilità dell'esistente sbarramento lungo il Poschiavino ed in secondo luogo andrebbe eseguito un calcolo

esatto circa i rischi di inondazioni a nord del ponte dopo Canton, onde potere valutare se le previste misure protettive (sbarramenti alti 1.20 m su tre parti della zona campeggio) sono sufficienti.

Viste le considerazioni che precedono la procedura d'approvazione per quanto concerne la zona campeggio Cavresc deve essere sospesa fino a quando la Commissione delle zone di pericolo III, sulla base di analisi approfondite effettuate dal Comune o dall'interessenza del campeggio, potrà confermare che nel perimetro della zona campeggio si potrebbe abolire la zona di pericolo 2. Va sottolineato che per valutare la questione se la zona di pericolo 2 possa o meno essere abrogata sono rilevanti esclusivamente le misure protettive **edilizie**; le misure organizzative quali piani d'allarme e piani d'evacuazione non possono influenzare la decisione; è ammesso prevedere misure di questo genere solo quali sicurezze supplementari, ossia di appoggio.

Va da sé che le misure protettive edilizie (sbarramenti ecc.) devono rispettare gli intenti di protezione della natura e del paesaggio. Le misure presentate nel piano citato 1:2'000 "Sistemazione esterna" del 12 giugno risp. 31 ottobre 1996 tengono troppo poco conto di questi intenti. Il popolamento ripuale che costeggia il ruscelletto senza nome ad ovest della zona campeggio costituisce vegetazione ripuale ai sensi dell'art. 21 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) e non può venire pregiudicato da uno sbarramento protettivo per un campeggio (cfr. art. 37 combinato con art. 75 cifra 2 della legge federale sulla protezione delle acque). Giusta l'art. 82 cifra 3 della legge edilizia del Comune di Poschiavo è invece necessaria una distanza minima di 10 m dal ruscelletto. Si deve indi rendere attenti in merito alla problematica paesaggistica degli sbarramenti; più questi devono essere costruiti alti ed estesi onde proteggersi dai rischi, più l'intervento sul paesaggio è incisivo.

In via generale e per riassumere va ritenuto che i provvedimenti protettivi edilizi miranti a proteggere la zona campeggio da inondazioni vanno progettati **sia** in maniera da potere giustificare l'abolizione della zona di pericolo 2 **come pure** tenendo debito conto degli intenti paesaggistici e delle scienze naturali. Onde potere verificare tutte e due queste premesse nel contesto del progetto relativo alla protezione va eseguita una procedura per il rilascio di una licenza edilizia risp. una procedura d'approvazione EFZ.

Sulla base delle considerazioni che precedono s'impone il seguente ulteriore modo di procedere:

1° passo

In primo luogo il Comune (o l'interessenza del campeggio) deve ordinare i chiarimenti supplementari, richiesti in data 14 gennaio 1997 dall'Ufficio tecnico, Divisione arginature fiumi e torrenti, e confermati dalla Commissione delle zone di pericolo III nel protocollo no. 211 del 20 gennaio 1997.

2° passo

Sulla base di questi chiarimenti supplementari come pure delle considerazioni che precedono in merito alla vegetazione ripuale si deve procedere alla rettifica dei piani del progetto.

3° passo

I piani così rettificati vanno inoltrati al Comune come domanda di costruzione. La domanda di costruzione va pubblicata come di consuetudine nel luogo e nel Foglio Ufficiale Cantonale come domanda EFZ, indi va trasmessa al DIEP per l'esame (procedura EFZ). Unitamente all'istanza deve essere presentata una conferma della Commissione delle zone di pericolo III secondo cui il perimetro della zona campeggio potrebbe essere tolto dalla zona di pericolo 2.

4° passo

Nella misura in cui tale conferma sia stata rilasciata ed al contempo il progetto tenga conto degli intenti della protezione della natura e del paesaggio, il Governo da un lato approverà la zona campeggio e d'altra parte rinverrà per la rielaborazione nel quadro della revisione della pianificazione locale fase II le zone di pericolo 2 lungo il Poschiavino, contenute nel piano delle zone di pericolo 1:2'000 Pagnoncini-Le Prese/Miralago. Contemporaneamente il DIEP emanerà la necessaria approvazione EFZ concernente il progetto per il campeggio.

d) Zona per edifici pubblici

La zona per edifici pubblici di cui al piano delle zone 1:2'000 settore Vial può essere approvata.

e) Strade e piazze

Sia nel piano delle zone 1:2'000 settore Cavresc sia in quello 1:2'000 settore Vial sono state delimitate le strade e le piazze quale zona di utilizzazione di base (strade, piazze). Una disposizione nella legge edilizia in merito a questa zona dell'utilizzazione di base non è stata decisa.

Le strade e le piazze sono impianti d'urbanizzazione ed in quanto tali giusta l'art. 19 della legge cantonale sulla pianificazione territoriale (LPTC) devono figurare nel piano generale di urbanizzazione. Le piazze possono eventualmente essere indicate anche nel piano generale delle strutture quali importanti elementi della strutturazione della caratteristica locale (strutturazione spazi liberi). La delimitazione delle superfici per il traffico nel piano delle zone quali zone di utilizzazione di base contraddice il principio della suddivisione specifica degli strumenti di pianificazione giusta l'art. 18 e 19 LPTC (utilizzazione del territorio, ordinamento nel piano delle zone; opere viarie e servizi tecnologici, ordinamento nel piano generale di urbanizzazione; strutturazione, ordinamento nel piano generale delle strutture; norme nella legge edilizia) e pertanto non può essere approvata.

D.

Piani delle zone di pericolo

I piani delle zone di pericolo 1:2'000 Permunt - Priviasco e Borgo - Annunziata, decisi il 14 aprile 1996, non danno adito ad osservazione alcuna e possono essere approvati.

Il piano delle zone di pericolo 1:2'000 Pagnoncini-Le Prese/Miralago può essere approvato, fatta riserva per le zone di pericolo 2 nel comprensorio del Poschiavino. Per quanto concerne queste zone di pericolo 2 delimitate lungo il Poschiavino la procedura d'approvazione viene sospesa.

Il piano delle zone di pericolo 1:10'000 Poschiavo e frazioni, deciso il 14 aprile 1996, in sostanza è un riassunto dei piani delle zone di pericolo 1:2'000 sopra menzionati con quattro nuove delimitazioni supplementari delle zone di pericolo nell'area dei ruscelli in Val D'Ursé, Val da Guli, Val Pednal e nella zona di smottamento ad ovest di Miralago. Per motivi di certezza del diritto risulta inopportuno rappresentare tali zone di pericolo in un piano corografico e in piani regionali parziali. Onde evitare interpretazioni contraddittorie, le zone di pericolo devono essere approvate in quanto vincolanti nei piani delle zone 1:2'000. Per contro il piano delle zone 1:10'000, sempreché contenga dichiarazioni riferite ai comprensori dei piani delle zone 1:2'000, costituisce solo un piano corografico non obbligatorio dal profilo legale.

Le zone di pericolo nel piano delle zone 1:10'000, nella misura in cui sono situate al di fuori dei perimetri del comprensorio dei piani delle zone 1:2'000, non danno adito ad osservazione alcuna e possono essere approvate.

E.

Piani delle zone forestali

I piani delle zone forestali 1:2'000 Permunt - Privilasco, Borgo - Annunziata e Pagnoncini - Le Prese / Miralago, decisi in data 14 aprile 1996, possono essere approvati.

Nelle aree delle zone edificabili e delle future zone edificabili sono stati eseguiti accertamenti del carattere forestale ai sensi dell'art. 10 della legge federale sulle foreste (LFo). Queste aree sono state contrassegnate nei piani. I margini della foresta in queste aree sottostanno quindi alla definizione statica di foresta ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 LFo.

Nell'ambito della seconda fase della revisione della pianificazione locale si prevede di delimitare boschetti in terreni aperti, siepi e file di alberi quali elementi della pianificazione delle strutture. La designazione va eseguita nei piani generali delle strutture. La questione a sapere se nel caso di una determinata superficie alberata si tratti infine di una superficie boschiva ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 e 2 LFo oppure di un gruppo isolato di alberi o di arbusti, una siepe, un viale, un giardino, un'area verde, un parco risp. una coltura di alberi ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 LFo, verrà valutato con

certezza solo dopo approfondita analisi. Non è da escludere che in base a tali esami nel quadro della fase 2 della revisione della pianificazione locale singoli boschetti in terreni aperti o gruppi di alberi risultino avere un carattere forestale, per cui vanno anch'essi designati zone forestali. L'approvazione delle presenti zone forestali deve essere munita della relativa avvertenza.

Sulla base dell'art. 37 cpv. 3 LPTC

il Governo decreta:

1. Le modifiche ed i completamenti della legge edilizia del 19 giugno 1983/19 marzo 1984 decisi in data 14 aprile 1996 (nuova formulazione degli art. 66, 68 e 73; nuovo art. 70a; stralcio art. 48) vengono approvati.
2. Il piano delle zone 1:2'000 settore Vial deciso in data 14 aprile 1996 viene approvato ad eccezione della zona TR (strade, piazze).
3. La procedura d'approvazione concernente il piano delle zone 1:2'000 settore Cavresc (zona di campeggio) viene sospesa. Per quanto attiene all'ulteriore modo di procedere si rinvia ai considerandi (pagine 5 e 6, passo 1 - 4).
4. I piani delle zone di pericolo 1:2'000 Permunt - Priviasco, 1:2'000 Borgo - Annunziata, 1:2'000 Pagnoncini - Le Prese / Miralago ed il piano delle zone di pericolo 1:10'000, tutti decisi in data 14 aprile 1996, vengono approvati ai sensi dei considerandi. Rimangono riservate le zone di pericolo 2 delimitate lungo il Poschiavino nel piano delle zone di pericolo 1:2'000 Pagnoncini- Le Prese / Miralago. Per queste zone di pericolo 2 la procedura d'approvazione viene sospesa.
5. I piani delle zone forestali 1:2'000 Permunt - Priviasco, 1:2'000 Borgo - Annunziata e 1:2'000 Pagnoncini - Le Prese / Miralago, tutti decisi in data 14 aprile 1996, vengono approvati con l'avvertenza che nell'ambito della seconda fase della revisione della pianificazione locale dovranno essere eventualmente attribuite alla zona forestale ulteriori superfici alberate.

6. La Sovrastanza del Comune di Poschiavo viene incaricata di pubblicare il contenuto essenziale del presente decreto d'approvazione. Tale pubblicazione deve avvenire nella stessa forma come è avvenuta la pubblicazione della decisione dell'Assemblea comunale del 14 aprile 1996. Nel testo da pubblicare va indicato che il decreto d'approvazione è visibile presso il Comune e che in virtù della legge cantonale sul Tribunale amministrativo contro le riserve, gli oneri, le raccomandazioni e le sospensioni ivi contenuti può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo dei Grigioni entro 20 giorni dalla data della pubblicazione.
7. Per i destinatari diretti del presente decreto il termine di ricorso di 20 giorni decorre già a partire dal momento della comunicazione del decreto. Per il Comune che intendesse fare valere una violazione della sua autonomia comunale, rimane aperta solo la via del ricorso di diritto costituzionale al Tribunale federale.
8. L'Ufficio cantonale di pianificazione viene incaricato di eseguire le relative annotazioni negli strumenti di pianificazione, resesi necessarie in seguito al presente decreto.
9. Nella misura in cui per la realizzazione della pianificazione fossero necessari permessi di qualsivoglia genere, la decisione dell'autorità competente in merito rimane riservata.
10. Non vengono rimosse spese.
11. Comunicazione alla Sovrastanza del Comune di 7742 Poschiavo, allo Studio d'ingegneria Lutz, Schmid & Co., Giacomettistrasse 110, 7000 Coira, alla Direzione della Ferrovia Retica, Bahnhofstrasse 25, 7000 Coira, allo Stato maggiore generale Logistica, Divisione logistica, concezione e conduzione, Blumenbergstrasse 39, 3003 Berna, all'Ufficio cantonale di agricoltura, all'Ufficio cantonale della bonifica e della misurazione fondiaria, all'Ufficio cantonale monumenti, all'Ufficio cantonale per la protezione della natura e del paesaggio, all'Ufficio cantonale per la protezione dell'ambiente, all'Ufficio tecnico cantonale, all'Ispettorato cantonale delle foreste, all'Assicurazione fabbricati del Cantone dei Grigioni, alla Direzione del circondario postale, Gürtelstrasse 14, 7000 Coira, alle Telecom PTT, Direzione di Coira, Gäuggelistrasse 7, 7000 Coira, alla Regione

Valle di Poschiavo, Ufficio, 7742 Poschiavo, in duplice copia all'Ufficio cantonale di pianificazione, alla Direzione della Cancelleria di Stato ed in duplice copia al Dipartimento dell'interno e dell'economia pubblica (unitamente agli atti).



In nome del Governo

Il Presidente:

Dr. Maissen
Dr. Maissen

Il Cancelliere:

i. s.

W. Frizzoni
lic. iur. W. Frizzoni